

DECRETO-LEGGE 21 MARZO 1996, n. 146 (GU n. 069 del 22/03/1996)

Disposizioni urgenti per assicurare taluni collegamenti aerei, nonché interventi in favore dei settori cantieristico, armatoriale e portuale

Materia: trasporti, Comunità europee, attuazione regolamento CEE, attuazione direttiva CEE

URN: urn:nir:stato:decreto. legge:1996-03-21;146

PREAMBOLO

Il Presidente della Repubblica,

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in ordine alla copertura delle spese connesse all'impostazione di oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea di particolare rilevanza sociale, ai sensi dell'Art. 4 del Regolamento (CEE) N. 2408 del Consiglio del 23 luglio 1992;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di completare gli interventi a favore delle imprese cantieristiche ed amatoriali, al fine di fronteggiare la forte concorrenza dei mercati internazionali, nonché di emanare ulteriori disposizioni concernenti i lavoratori portuali necessari al completamento della riforma dell'ordinamento portuale;

Vista la deliberazione del consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del Tesoro, del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con i ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Finanza, della Sanità e dei Lavori Pubblici dell'Ambiente;

EMANA

IL SEGUENTE DECRETO DI LEGGE:

ART . 1. ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO PER SERVIZI AEREI DI LINEA

1. È autorizzato al rimborso da parte del Ministro dei Trasporti e della Navigazione delle compensazioni finanziarie conseguenti alla imposizione di oneri di pubblico servizio, ai sensi dell'Art.4 del Regolamento (CEE) N. 2408, del Consiglio del 23 luglio 1992.
2. All'onere derivante dall'autorizzazione del comma 1, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e in lire 2.400 milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di precisione del Ministro del Tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministro dei Trasporti e della Navigazione.

3. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART . 2. RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI DI SOSTEGNO DELL'INDUSTRIA CANTIERISTICA ED ARMATORIALE

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ad armatoriale con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 87/167/CEE del consiglio, del 26 febbraio 1987, e dalla direttiva 90/684/CEE del consiglio del 21 dicembre 1990, sono autorizzati nel triennio 1996-1998 i seguenti ulteriori limiti d'impegno:
 - a. Per gli interventi di cui all'Art. 2 della legge 14 giugno 1989, n.234, in ragione di lire 100.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1997;
 - b. Per gli interventi di cui agli Art. 11 e 27 della legge 14 giugno 1989, n.234, in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno 1997;
 - c. Per gli interventi di cui agli Art. 3 e 4 del decreto- legge 24 dicembre 1993, n.564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n.132, in ragione di lire 35.000 milioni per l'anno 1996, di lire 20.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 40.000 milioni per l'anno 1998;
 - d. Per gli interventi di cui all'Art. 10 del Decreto- legge 24 dicembre 1993, n.564, convertito dalla legge 22 febbraio, n.1994, n.132, in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1996, di lire 10.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 40.000 milioni per l'anno 1998
2. Per gli interventi di cui al comma 1, il Ministro dei Trasporti e della Navigazione è autorizzato ad impegnare nell'anno 1996 anche i limiti di impegno afferenti agli anni 1997 e 1998, con pagamento delle relative annualità comprensive dell'ammortamento e del relativo preammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui alla legge 31 dicembre 1991, n.431, a partire dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite d'impegno.
3. In attuazione dell'Art.10 del Regolamento (CEE) n.3094/95 del Consiglio dell'Unione europea, del 22 dicembre 1995, concernente gli aiuti alla

costruzione navale, le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n.564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n.132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale sono estese ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati nel 1996, nei limiti degli stanziamenti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 in osservanza degli impegni derivanti per l'Italia dall'accordo OCSE del 21 dicembre 1994. Per il ripristino di normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e riparazione navale, nonché ai fini della pianificazione della spesa, la produzione realizzata dalle imprese navalmeccaniche potrà essere assistita mediante il contributo di cui all'Art.3 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n.564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n.132, nei limiti della capacità produttiva annua già riconosciuta alla data del 31 dicembre 1995 dall'iscrizione nell'albo di cui all'Art.19 della legge 14 giugno 1989, n.234.

4. All'Art. 2, comma 2, del decreto-legge 13 luglio 1995, n.287, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.343, la parola "decennale" è sostituita dalla seguente "Dodecennale".
5. Alla copertura del relativo onere pari a lire 150.000 milioni per l'anno 1996, a lire 200.000 milioni per l'anno 1997 ed a lire 280.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Trasporto per l'anno 1996, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento relativo al Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
6. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare con i propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART . 3. INTERVENTI A FAVORE DEL SETTORE PORTUALE E DELL'ARMAMENTO

1. Al fine di realizzare il pieno equilibrio tra gli organici e le esigenze operative di ciascun porto e favorire la migliore efficienza del settore, il beneficio del pensionamento anticipato di cui all'Art.1, comma 1, del decreto-legge 16 febbraio 1996, n.65, è integrato di ulteriori 900 unità relativamente ai lavoratori e dipendenti dalle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della compagnia Carenanti del porto di Genova trasformati in impresa, ai sensi dell'Art.21 della legge 28 gennaio 1994, n.84, nonché di ulteriori 150 dipendenti delle autorità portuali di cui all'articolo 6 della citata legge n.84, intendendosi il termine del 31 dicembre 1995 prorogato al 31 dicembre 1996.

2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, con decreto da emanarsi entro entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1994. Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, con proprio decreto, determina altresì le dotazioni organiche e relative eccedenze strutturali delle compagnie e gruppi portuali, tenuto conto delle professionalità indispensabili al funzionamento dei servizi e del contingente necessario, nonché delle esigenze operative di ciascun porto ai lavoratori delle compagnie e gruppo portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1995. E' consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di lavoro occasionale, senza onere per lo stato possono essere ammessi al pensionamento anticipato i soli dipendenti delle autorità portuali che risultino in esubero rispetto all'organico della segreteria tecnico-operativa deliberata ai sensi dell'Art. 9, comma 3, lettera I), della legge 28 gennaio 1994, n.84. E' fatto divieto di procedere ad assunzioni in eccedenza alle dotazioni organiche.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'Art.1, comma 3, del decreto-legge 16 febbraio 1996, n.65.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali in Liquidazione, che provvede al rimborso agli istituti di previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione annuale

5. Agli oneri connessi alla corresponsione del trattamento di fine servizio e delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, il commissario liquidatore del fondo di cui al comma 4 provvede anche attraverso la contrazione di ulteriori mutui decennali con le modalità di cui all'Art. 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n.6 convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n.58 le disposizioni di cui all'Art.3, comma 1, del decreto-legge 6 aprile 1983, n.103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983 n. 230, e le successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite solo al trattamento di fine rapporto per i dipendenti delle autorità portuali la corresponsione del trattamento di fine rapporto è a carico della gestione delle autorità medesime. Le competenze di cui al comma ivi comprese quelle già corrisposte a tale titolo, non sono soggetti a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.

6. È concessa per il secondo semestre 1996, a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della compagnia Carenanti del porto di Genova, trasformati ai sensi dell'Art.21 della legge 28 gennaio 1994, n.84, la proroga del beneficio di integrazione salariale di cui all'Art. 1, comma 2, lettera B), del decreto-legge 13 luglio 1995, n.287, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n.343, nel limite di ulteriori 1.000 unità, al cui rimborso a favore dell'INPS provvede la gestione commissariale sulla base di apposita rendicontazione detto. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1996, è prorogato fino al 30 giugno 1997.

7. IL commissario liquidatore provvede altresì all'intervento valutato in complessive lire 60.000 milioni a favore dell'armamento per la concessione di un contributo equivalente all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1996 nei confronti della gente di mare, ai sensi dell'Art.23 del DPR del 29 settembre 1973, n.600 Detto beneficio è previsto per le imprese armatrici ai sensi ed alle condizioni di cui all'Art.1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n.287, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n.343.

8. Al fine di favorire l'efficienza ed operatività del servizio escavazione porti, di cui all'Art.26 della legge 28 gennaio 1994, n.84, il commissario liquidatore del fondo di cui al comma 4, è autorizzato, anche mediante la contrazione dei mutui secondo le modalità di cui al comma 5, ad effettuare interventi valutati in complessive lire 20.000 milioni, per il potenziamento dei mezzi effossori attraverso l'acquisizione ovvero l'ammodernamento di detti mezzi nonché per la ristrutturazione dei cantieri. Il gettito derivante da convenzioni stipulate da altre amministrazioni statali, con enti pubblici e con i privati, per l'espletamento del servizio di escavazione dei porti marittimi nazionali, nonché il gettito scaturente dai canoni di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'Art.16 della citata legge 28 gennaio 1994, n.84, nei porti non sedi di autorità portuali, affluisce su apposito capitolo di entrata del bilancio dello stato per essere rassegnato allo stato di previsione del Ministero della Navigazione per il funzionamento del servizio medesimo di escavazione

9. Per l'attuazione dei commi da 1 a 8 sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del fondo di cui al comma 4, ulteriori limiti di impegno decennali di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 Al relativo onere di 30.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 60.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei Trasporti e della Navigazione

ART . 4. MODIFICHE ALLA LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84, RECANTE DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA PORTUALE.

1. La lettera M) del comma 3 dell'Art.8 della legge 28 gennaio 1994, n.84, è sostituita dalla seguente.

" M) Assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede, con l'intervento del servizio escavazione porti di cui all'Art.26, e in via subordinata con le modalità di cui all'Art. 6, comma 5, al mantenimento dei fondali sulla base dei progetti sottoposti al visto del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale anche adottando, nei casi indifferibili di necessità ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo".

2. L'ultimo periodo del comma 3 dell'Art. 23 della legge 28 gennaio 1994, N.84, è sostituito dal seguente: " Tali società ed imprese, qualora debbano procedere ad assunzioni, sono obbligati fino al 31 dicembre 1996 ad impiegare con priorità il personale di cui al presente comma".
3. Al comma 1 dell'Art.9 della legge 28 gennaio 1994, n.84, dopo la lettera L) è aggiunta la seguente "L-bis) un rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nei porti, nomina dal presidente dell' autorità portuale

ART. 5. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

DATO A ROMA, ADDÌ 21 MARZO 1996

SCALFARO

DINI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E MINISTRO DEL TESORO

CARVALE, MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

TREU, MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

FANTOZZI, MINISTRO DELLE FINANZE

GUZZANTI, MINISTRO DELLA SANITÀ

BARATTA, MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI E DELL'AMBIENTE

VISTO, IL GUARDASIGILLI: **CAIANIELLO**